



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO

MODULO 1 - (scheda 1.1)

<i>Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge</i> Data di sottoscrizione		26/11/2014
Periodo temporale di vigenza		1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2014
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): <u>Presidente:</u> Giuseppe LEONI <u>Componenti:</u> Giulio CACCIATORE Direttore Generale – Anna Maria CANCEMI Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): C.G.I.L./F.P. - CISL/FP - U.I.L./P.A. FIALP/ CISAL - R.S.U. Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): C.G.I.L./F.P. - CISL/FP - U.I.L./P.A. - FIALP/ CISAL - R.S.U.
Soggetti destinatari		Personale ricompreso nelle Aree di cui all'art. 13 del CCNL 1998 – 2001.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Destinazione delle risorse del Fondo Unico di Amministrazione per i trattamenti accessori - anno 2014 - art. 32 del CCNL 1998 – 2001, e successive modificazioni ed integrazioni e relativi criteri di corresponsione.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno in data <u>09.12.2014</u> come da dichiarazione allegata.
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli: <u>L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO NON HA EFFETTUATO ALCUN RILIEVO.</u> IL DIRETTORE GENERALE Gen. Giulio CACCIATORE



Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con Ordinanza Presidenziale n. 14/2014, ratificata con delibera consiliare n. 13/2014, è stato adottato, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, il Piano Triennale - 2014-2016 - di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) ed il Programma triennale - 2014-2016 - per la Trasparenza e l'integrità che, del predetto piano (P.T.P.C.), costituisce apposita sezione.
	Le risorse del Fondo sono state quantificate nei limiti previsti dall'articolo 9 comma 2-bis della Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale: <i>"a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del Personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"</i> ed in ossequio a quanto previsto dall'articolo 40 comma 3-quinquies del Decreto Legislativo n. 165/2001 come novellato dall'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 150/2009.
	La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Del d.lgs. n. 150/2009?: L'Aero Club d'Italia risulta escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo in oggetto. Infatti, a riguardo, si evidenzia che, a seguito dell'emanazione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013 coordinato con la legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013 che, all'art. 2, comma 2 bis, stabilisce, tra l'altro, per gli enti aventi natura associativa in equilibrio economico finanziario, l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'art. 4 (Ciclo di gestione della performance), dell'art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della Performance) nonché dalle disposizioni del Titolo III (Merito e premi) del D.lgs. n. 150/2009, l'Ente, nelle more del richiesto parere all'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) sulla applicabilità del citato art. 2, comma 2 bis, ha comunque ritenuto opportuno approvare con Ordinanza Presidenziale, ratificata con delibera consiliare n. 76/2013, il Piano della Performance per il triennio 2013 -2015.



	Il successivo riconoscimento da parte di ANAC del carattere di "<i>Ente di natura associativa</i>", ha sancito l'esclusione dell'Aero Club d'Italia dall'ambito di applicazione delle sopracitate specifiche norme previste dal D.lgs. 150/2009 ed il superamento del predetto piano della Performance evidentemente non più applicabile all'Ente. A seguito del mutato quadro normativo, quindi, l'Aero Club d'Italia ha provveduto a disciplinare la materia, comunque, adeguandosi ai principi del D.Lgs. 165/2001, approvando, con delibera consiliare n. 109/2014, un apposito regolamento che introduce la figura del Nucleo di Valutazione in sostituzione dell'O.I.V. e ne disciplina funzioni e competenze in tema di: • proposta di valutazione del Direttore Generale; • attività di vigilanza sull'intero processo di valutazione del Personale dell'Ente di esclusiva competenza del Direttore Generale; • attività di anticorruzione e di obblighi di pubblicità e di trasparenza attesi ai sensi del D.lgs. 33/2013; • quant'altro <u>non</u> collegato alla performance, ma previsto ed obbligatorio per legge. Con successiva delibera consiliare n. 244/2014, su proposta del Nucleo di Valutazione, l'Ente ha approvato il nuovo sistema di misurazione e valutazione del Personale.
	Sono stati essenzialmente assolti gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 11 del d.lgs. 150/2009.
Eventuali osservazioni	



MODULO 2

Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

I. illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

parte 1^

(oggetto del contratto)

Il contratto decentrato integrativo sottoscritto, in data 26/11/2014, tra l'Amministrazione dell'Ente e le OO.SS. di categoria disciplina la destinazione delle risorse del Fondo Unico di Amministrazione di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL 1998 – 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i relativi criteri di distribuzione delle risorse.

parte 2^

(quantificazione delle risorse)

Le risorse del Fondo Unico sono quantificate nei limiti previsti dall'art. 67, comma 5), della legge n. 133/2008 (*fondo unico dell'anno 2004 ridotto del 10%*), e dall'art. 9, comma 2 bis, della legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (*"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010"*), nel rispetto, altresì, di quanto previsto dall'articolo 40 comma 3-quinquies del Decreto Legislativo n. 165/2001 come novellato dall'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (*"Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione"*).

Poiché la costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione, teso a quantificarne l'esatto ammontare in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti, l'Ente ha formalmente adottato un atto autonomo di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa, premessa formale necessaria per l'avvio della contrattazione stessa.

Pertanto, il Fondo per la contrattazione integrativa è stato quantificato con delibera consiliare n. 202 del 27/09/2014, nell'importo complessivo di € 285.772,89 (pari già al netto delle rettifiche in riduzione stabilite dalle succitate specifiche previsioni normative sul Fondo di natura tendenziale), comprensivo anche della quota annuale TFR finanziata dal Fondo ai sensi dell'art 6, comma 4 CCNL 2008/2009, ed è stato successivamente certificato dal competente Organo di controllo interno come da verbale n. 6 del 9/12/2014.

Di seguito si espone la tabella analitica della costituzione del Fondo Unico – anno 2014 –.

Sintesi della costituzione del Fondo

Descrizione	Importo
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	247.329,33
Risorse variabili	38.443,56
Totale	285.772,89



Dettaglio della costituzione del Fondo

Descrizione	Importo
Risorse storiche consolidate	218.572,62
CCNL 1998/2001 - art. 31, comma 1, lett. c) – economie di gestione – somme interamente consolidate -	38.443,56
CCNL 2004/2005 Biennio Economico - art. 5, comma 1 CCNL 08/05/2006 – incremento 0,69% su monte salari annuo 2003 - Enti non destinatari della legge 88/89-	6.094,62
CCNL 2006/2009 - art. 36, comma 1 e art. 38, comma 2 CCNL 01/10/2007 – Incremento 0,50% su Monte Salari al 31/12/2005 - Enti non destinatari della L. 88/89 - art. 15 L. 29/11/2007 n. 222 (maggiori oneri CCNL 2006/2007)	4.485,91
CCNL Integrativo Biennio Economico 2006/2007 del 18/02/2009 - art. 1, comma 2 – Ulteriore incremento dello 0,05% su Monte Salari al 31/12/2005 di cui all'art. 36, comma 1 e art. 38, comma 2 CCNL 01/10/2007 - Enti non destinatari della L. 88/89 –	448,59
CCNL 2000/2001 - art. 4, comma 3, lett. c) – Ria personale cessato - quota annua -	6.683,72
CCNL 2000/2001 - art. 4, comma 3, lett. c) – Ria personale cessato - rateo anno precedente -	0
CCNL 2000/2001 - art. 4, comma 3, lett. d) – Incrementi a seguito di cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggi di area -	11.043,87
Totale	285.772,89

parte 3^

(destinazione delle risorse del Fondo Unico di Ente e relativi criteri di corresponsione)

a) premessa:

Si premette che ai fini dell'individuazione dei criteri oggetto del presente articolo occorre tenere conto delle modifiche apportate all'art. 71 della legge 6/8/08, n. 133 dall'art. 17, comma 23 della legge 3/8/2009, n. 102.

In particolare, fatte salve le disposizioni compatibili con le suddette innovazioni normative, si rappresenta quanto segue:

per i soli periodi di assenza per malattia di qualunque durata, per i primi 10 giorni di assenza, verrà corrisposto unicamente il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dai CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

Per quanto riguarda i familiari di dipendenti portatori di handicap grave, utilizzatori di permessi ex art. 33 comma 6 della legge 104/1992, non viene più operata la decurtazione unicamente a partire dal 1° luglio 2009.



Per quanto concerne i criteri per l'utilizzo delle risorse, fatto salvo quanto sopra indicato, si stabilisce quanto segue:

b) Compensi per lavoro straordinario e turni:

Le risorse disponibili sono definite nella misura complessiva di euro 28.096,78, importo derivante dal combinato disposto dell'art. 35, comma 3, lett. a) del CCNL 6 luglio 1995 e dell'art. 30 CCNL del 16 febbraio 1999.

Le risorse vengono erogate nel limite complessivo sopra previsto, previa autorizzazione da parte della Direzione Generale dell'Ente.

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

c) Indennità funzionari direttivi – Art. 17 CCNL 1998-2001 e assegno di garanzia:

Per l'anno 2013, in attesa della definizione del CCNL che dovrà fissare i limiti delle indennità del personale cui risultano attribuiti incarichi di elevata professionalità, è attribuita, ai funzionari direttivi che occupano posizioni funzionali di particolare rilievo per l'immagine e la funzionalità dell'Ente, quali responsabili di servizio con poteri di firma, nonché esercitanti funzioni vicarie, l'indennità nella misura di € 2.582,28, ai sensi dell'art. 17 CCNL 1998 - 2001 oltre € 516,46 quale assegno di garanzia.

L'importo individuale viene quindi definito in € 3.098,74 annui.

Le risorse all'uopo disponibili sono definite nella misura complessiva di € 16.000,00.

Per i soli periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, per i primi 10 giorni, la predetta indennità non verrà corrisposta in ragione di 1/22 per ogni giorno di assenza a tale titolo.

Quanto sopra, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dai CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

L'eventuale importo di minore spesa, rispetto allo stanziamento di € 16.000,00, sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

d) Compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti:

Le risorse, costituite per il pagamento delle indennità di cui all'art. 32 CCNL 1998-2001, già quantificate in euro 24.000,00, vengono incrementate con quelle indicate nei successivi punti di seguito indicati.

Ai fini dell'attribuzione di detti compensi si indicano, di seguito, le motivazioni per le quali gli stessi vengono riconosciuti:

- onerosità determinata dall'attribuzione di incarichi di particolare responsabilità di strutture complesse;
- onerosità determinata dalla disponibilità e/o reperibilità connesse alla attività degli organi sociali e dei vertici dirigenziali, nonché dal servizio al pubblico;
- responsabilità connessa alla gestione degli archivi informatici e non;
- complessità determinata dall'espletamento di funzioni di coordinamento di compiti previsti nei profili professionali della medesima qualifica di appartenenza o di quelle inferiori;



- onerosità determinata da compiti di studio e da applicazione di normativa complessa, in assenza di apposito ufficio legale;
- onerosità determinata dalla molteplicità e differenziazione delle attività di Istituto, comportanti complessità di compiti e quindi necessità di particolare elevata esperienza;
- variabilità dei compiti espletandi, stante la cronica carenza di personale.

La misura mensile dei compensi anzidetti, riferita a ciascuna posizione, da corrispondere per 12 mensilità è stabilita, a partire dall'anno 2010, in:

Euro 458,05	C5/C4 responsabile centro di costo complesso
Euro 438,35	C4 responsabile centro di costo semplice
Euro 430,03	C4
Euro 391,74	C3
Euro 370,66	C2
Euro 357,89	C1
Euro 347,35	B3
euro 328,21	B2
euro 308,51	B1

Tali misure sono state determinate con riferimento a tutte le risorse destinate al sistema indennitario a meno di un importo residuale da utilizzare per fronteggiare possibili, relativi oneri conseguenti ad eventuali assunzioni e/o passaggi di livello.

Detto importo, se non utilizzato, sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

Ai fini del riconoscimento di detti compensi, la sussistenza dei presupposti che danno luogo alla assegnazione deve rivestire carattere di esclusività ovvero di prevalenza. La dirigenza risconterà nei singoli dipendenti la esistenza dei presupposti che danno luogo alla attribuzione dei compensi di cui trattasi individuando gli aventi diritto agli stessi.

Essi spettano per i soli periodi di effettivo esercizio delle mansioni ivi compresi quelli di interruzione per ferie. In caso di assenza per malattia, qualora questa si protragga oltre i 15 giorni lavorativi, la predetta indennità sarà corrisposta solo a decorrere dall'11° giorno in ragione di 1/22 pro die.

Quanto sopra, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dai CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day-hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

In caso di inizio attività in corso del mese, ad eccezione del caso di nuova assunzione di seguito disciplinato, o di assenze a titolo diverso da quelle sopra indicate, il compenso del mese va calcolato in ragione di 1/22 per ogni giorno di esercizio delle mansioni.



Nel caso vengano a cessare i presupposti soggettivi ed oggettivi che motivano la corresponsione del compenso, l'Amministrazione, previa informazione ai rappresentanti delle OO.SS., ne disporrà la revoca.

Al personale di nuova assunzione detto trattamento accessorio viene corrisposto con decorrenza dal superamento del periodo di prova.

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

e) Somme destinate alla contrattazione integrativa per il finanziamento dei passaggi all'interno delle aree (art. 15 c. 1 lett. b e art 16 CCNL 1998-2001):

Stante il blocco dell'attività contrattuale previsto al riguardo dalla vigente normativa, non viene destinata alcuna somma per tale finalità.

f) Salario di garanzia (consolidamento emolumenti erogati ex artt. 36 e 41 CCNL 1994-97):

La somma inizialmente stanziata in euro € 12.510,48, costituente una risorsa storica, è stata già ridotta ad euro 8.286,40. Il differenziale, pari ad euro € 4.224,08, è stato già destinato al sistema premiante. La somma di euro € 8.286,40 è destinata, a decorrere dall'anno 2010, al finanziamento delle indennità di cui al precedente punto d).

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

g) Consolidamento risorse fondo unico anno 2001:

Sono relative a economie di spese di personale ed a economie derivanti da trasformazione di rapporto part-time - anno 2001 - pari a complessivi € 21.810,42 che vengono destinate, a decorrere dal 2010, al finanziamento delle indennità di cui al precedente punto d) al netto, tuttavia, dell'importo di € 511,24 riferito alla quota annuale TFR finanziata dal Fondo ai sensi dell'art 6, comma 4 CCNL 2008/2009.

Pertanto, la quota della risorsa di cui alla presente lettera g), destinata al sistema indennitario per l'anno 2013 è definita nella misura complessiva di € 21.299,18.

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

h) Costituzione del fondo per il sistema premiante:

La risorsa quantificata in complessivi euro €. 101.000,00 è destinata per euro € 60.000,00 al sistema premiante, mentre la parte rimanente, pari ad € 41.000,00, finanzia la quota di indennità di Ente di cui al comma 5, dell'art. 26 del CCNL 9/10/2003.

L'erogazione dei compensi avverrà con provvedimento della direzione generale, sulla base di schede di valutazione all'uopo previste dal nuovo sistema di misurazione e valutazione adottato, a partire dall'anno 2014, dall'Aero Club d'Italia con delibera consiliare n. 244 del 27/09/2014, a seguito della verifica finale effettuata, per ciascun addetto, dal Direttore Generale, su proposta, per i dipendenti non titolari di centri di costo complessi o semplici, in prima istanza, dei propri Responsabili di Servizio/Ufficio, secondo i seguenti criteri:

- in proporzione al parametro retributivo di ciascuna qualifica funzionale;
 - in base alle ore effettivamente lavorate comprese quelle di interruzione per ferie. In caso di assenza per malattia, qualora questa si protragga oltre i 15 giorni lavorativi, il predetto compenso sarà corrisposto solo a decorrere dall'11° giorno.
- Quanto sopra, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dai CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da



infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita;

- In ordine al punteggio attribuito dal Direttore Generale dell'Ente, secondo le procedure previste dal suddetto nuovo sistema di misurazione e valutazione, al dipendente nella apposita scheda di valutazione individuale.

Le somme, così come definite, saranno erogate, a verifica conclusiva, entro il mese di aprile di ciascun anno successivo a quello di riferimento.

Le eventuali risorse che residuassero sull'indennità di Ente, di cui al comma 5 dell'art. 26 del CCNL 9/10/2003, sono distribuite secondo i criteri fissati per l'erogazione dei compensi correlati al sistema premiante.

i) 0,80% Monte salari annuo (art. 31 comma 1 lett. J) CCNL 16/02/99):

La somma complessiva pari a € 6.823,36, corrispondente allo 0,80% del Monte Salari annuo 1998, è corrisposta, come già concordato nel verbale del 7/12/99, per tredici mensilità, a tutto il Personale dell'Ente, differenziando gli importi in ragione della consistenza dell'organico e del parametro retributivo dei livelli economici di appartenenza.

Per i soli periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, per i primi 10 giorni, la predetta indennità non verrà corrisposta in ragione di 1/22 per ogni giorno di assenza a tale titolo.

Quanto sopra, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli eventualmente previsti dai CCNL o da specifiche normative di settore per le assenze dovute a malattia originata da infortunio sul lavoro o causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital e post ricovero, nonché per patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

j) 7,5% Salario Accessorio (art. 31 comma 1 lett. L CCNL 16/02/99):

La somma complessiva pari a € 12.555,66, è corrisposta, come già concordato nel verbale del 7/12/99, con le stesse modalità e i criteri previsti per lo 0,80% del Monte Salari annuo, così come stabilito dallo stesso art. 31.

k) Risparmi di gestione riferiti alle spese di personale (Art. 31 lett. c CCNL 16/02/99):

Viene fissata in € 38.443,56, interamente consolidati nel Fondo, la quota di risparmi di gestione da assegnare al FUA, che sono destinati, già a decorrere dal 2010, al finanziamento delle indennità di cui al precedente punto d).

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

l) Economie derivanti dalla trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in tempo parziale (Art. 31 lett. f CCNL 16/02/99):

Non viene iscritta alcuna somma poiché nel corso dell'anno precedente non vi è stata alcuna trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno in tempo parziale stante, altresì il vincolo imposto dall'art. 9, comma 2 bis, della legge 122/2010.



m) Risorse recuperate per RIA a seguito di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo (Art. 4, comma 3, lett. c CCNL 14/03/01):

La risorsa di € 6.683,72 ex art. 4 c. 3 lett. c) del CCNL 14.3.01. è destinata, già a decorrere dal 2010, al finanziamento delle indennità di cui al precedente punto d).

Premesso che nell'anno 2013 non è cessata alcuna unità di personale, la risorsa rimane fissata, come, comunque, sarebbe rimasta a fronte dei vincoli introdotti dal già citato articolo 9 comma 2-bis della Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 1. comma 456, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nell'importo già determinato nel Fondo 2010.

Conseguentemente, non ricorrendone i presupposti, i previsti incrementi contrattuali di tale tipologia di risorsa, riferiti sia alla quota dell'anno che alla quota *una tantum* del rateo relativo all'anno precedente, non sono oggetto di alcuna valutazione.

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

n) Risorse recuperate a seguito di passaggio di area o di cessazione del servizio a qualsiasi titolo (Art. 4, comma 3, lett. d CCNL 14/03/01):

La risorsa di € 11.043,87, ex art. 4, comma 3, lett. d) del CCNL 14.3.01, è destinata, a decorrere dal 2010, al finanziamento delle indennità di cui al precedente punto d).

Rimane fissata nell'importo già determinato nel Fondo 2010 considerato che nessuna cessazione di personale è intervenuta nel corso dell'anno 2014 stante, comunque, il vincolo imposto dall'art. 9 comma 2 bis della legge 122/2010.

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

o) Incremento 0,69% monte salari anno 2003 – Enti non destinatari della legge 88/89:

La risorsa di € 6.094,62, ex art. 5, comma 1, del CCNL 08/055/2006, è destinata, già a decorrere dal 2010, al finanziamento delle indennità di cui al precedente punto d).

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

p) Incremento 0,55% su monte salari al 31/12/2005:

La somma di € 4.934,50, ex art. 36 CCNL 1/10/2007 ed art. 15 Legge 29/11/2007, n. 222 (maggiori oneri CCNL 2006-2007), comprensiva della somma di € 448,59, ex art. 1 del CCNL 18/2/2009, è destinata, già a decorrere dal 2010, al finanziamento delle indennità di cui al precedente punto d).

L'eventuale importo di minore spesa sarà distribuito secondo la consistenza in organico, i parametri retributivi ed in funzione delle assenze non utili alla ripartizione.

q) Accantonamento importo 6,91% indennità di Ente corrisposte a personale destinatario disciplina trattamento fine rapporto ex art. 6 CCNL parte economica 2006-2009 del 18/2/2009 (Art. 6, commi 3 e 4, del CCNL del 18/02/2009):

Ai sensi della normativa sopraccitata viene posto a carico del fondo l'accantonamento in oggetto, per l'anno 2014 pari ad € 511,24, riferito a n. 4 unità di personale di area B, finanziato con parte delle risorse di cui alla precedente lettera g).



Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse:

nella tabella sotto indicata vengono esposte, in sintesi, le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Unico di Amministrazione così come da precedente dettaglio.

In analogia alla struttura della tabella 15 del Conto Annuale, tale sezione viene compilata come di seguito indicato:

Descrizione	Importo
Indennità di Ente finanziata dal Fondo	41.000,00
Quota annuale TFR finanziata dal Fondo (art 6, comma 4 CCNL 2008/2009)	511,24
0,80% del Monte Salari Annuo '98 - art. 31 commat. lett. j) CCNL 16/02/99	6.823,36
7,5% del salario accessorio '98 - art. 31 comma l, lett. l) CCNL 16/02/99	12.555,66
Posizioni Organizzative - indennità funzionari direttivi e assegno di garanzia - art. 17 del CCNL 16/02/99 e punto e) dell'accordo integrativo del 22/11/01 -	16.000,00
Sistema indennitario - compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi - art. 31, comma 1, lett. a) CCNL del 16/02/1999 -	24.000,00
Risorsa storica - salario di garanzia (consolidamento emolumenti erogati sensi ex artt. 36 - 41 CCNL '94 - '97) - destinata al finanziamento del sistema indennitario - accordo integrativo del 7/12/2010 -	8.286,40
Risorsa derivante dal consolidamento Fondo Unico Anno 2001 a garanzia del salario accessorio destinata al finanziamento del sistema indennitario - accordo integrativo del 7/12/2010 - <u>a meno della quota annuale TFR finanziata dal Fondo di cui all'art 6, comma 4 CCNL 2008/2009</u>	21.299,18
Risorsa derivante dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, interamente consolidati nell'anno 2009, destinata al finanziamento del sistema indennitario - accordo integrativo del 7/12/2010 -	38.443,56
Risorsa derivante da RIA personale cessato a qualsiasi titolo - quota annua - destinata al finanziamento del sistema indennitario - accordo integrativo del 7/12/2010 -	6.683,72
Risorsa derivante da RIA personale cessato a qualsiasi titolo - rateo anno precedente - destinata al finanziamento del sistema indennitario - accordo integrativo del 7/12/2010 -	0
Risorsa derivante da passaggi di area o da cessazione dal servizio a qualsiasi titolo destinata al finanziamento del sistema indennitario - accordo integrativo del 7/12/2010 -	11.043,87
Risorsa derivante dall'incremento 0,69% su Monte Salari Anno 2003 - Enti non destinatari della L. 88/89 destinata al finanziamento del sistema indennitario - accordo integrativo del 7/12/2010 -	6.094,62
Risorsa derivante dall'incremento dello 0,55% su Monte Salari 31/12/2005 - Enti non destinatari della L. 88/89 destinata al finanziamento del sistema indennitario - accordo integrativo del 7/12/2010 -	4.934,50
Sistema premiante	60.000,00



Remunerazione prestazioni di lavoro straordinario	28.096,78
Totale	285.772,89

II. effetti abrogativi impliciti

Nel contratto integrativo sottoscritto non si determinano effetti abrogativi impliciti.

Si rileva che, a seguito dell'emanazione del Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013 coordinato con la legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, il quale, all'art. 2, comma 2 bis, prevede, tra l'altro, che gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'art. 4, dell'art. 14 nonché dalle disposizioni di cui al titolo III del citato D.lgs. 150/2009. L'Amministrazione ha richiesto all'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) parere in ordine all'applicabilità all'Aero Club d'Italia del sopra citato art. 2, comma 2-bis della legge n. 125/13.

A.N.AC., esaminati i principi generali contenuti nello Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R. 18 marzo 2013, n. 53, ha comunicato, con nota prot. n. 3981/2014, trasmessa via PEC all'Aero Club d'Italia in data 30/04/2014, che l'Autorità, nella seduta del 2 aprile 2014, ha espresso l'avviso che la norma in argomento può trovare applicazione nei confronti dell'Aero Club d'Italia.

Pertanto, condivisa la natura dell'Aero Club d'Italia anche dalla massima Autorità direttamente coinvolta nei processi correlati alle norme del D.lgs. n. 150/2009, ne consegue che l'Ente può, quindi, effettivamente configurarsi quale ente avente natura associativa e, pertanto, ritenersi escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 4 (Ciclo di gestione della performance), dell'art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della Performance) nonché delle disposizioni del Titolo III (Merito e premi) del D.lgs. n. 150/2009.

III. illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Il mutato quadro normativo sopra descritto nulla innova in ordine alle previsioni in materia di meritocrazia e premialità. L'avvenuta nomina di un Nucleo di Valutazione, in forma monocratica, e l'adozione del nuovo sistema di misurazione e valutazione del Personale, adottato dall'Ente con delibera consiliare n. 244, del 27/09/2014, comportano, verso il Personale, l'applicazione di un procedimento valutativo fondato sulla misurazione della prestazione in funzione della valutazione di profili specifici individuali, differenziati in relazione all'area di appartenenza del singolo dipendente, da parte della Direzione Generale la quale garantisce il principio dell'attribuzione selettiva degli incentivi economici attraverso l'espressione di giudizi diversificati.

IV. illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Stante il blocco dell'attività contrattuale previsto al riguardo dalla vigente normativa, non viene destinata alcuna somma per tale finalità. Pertanto tale sezione viene rilevata come "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato".



V. **illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale**

Dalla sottoscrizione del contratto integrativo, stante la previsione di stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività l'Amministrazione si attende un generale incremento della produttività del proprio Personale.

VI. **altre informazioni eventualmente ritenute utili**

Si ritiene che tutte le informazioni utili alla comprensione degli istituti regolati dal contratto integrativo siano state fornite nelle parti precedenti del presente documento.


IL DIRETTORE GENERALE
(Gen. Giulio ACCIATORE)

ALLEGATO "C"
VERBALE N. 06/2014 COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

In data 09 dicembre 2014, il Collegio dei Revisori dei Conti, riunito in sede come da convocazione prot. 31831 del 02/12/2014, ha preso visione e certificato, con esito positivo, sia la relazione tecnica che quella illustrativa relative alla costituzione e destinazione delle risorse del Fondo Unico di Amministrazione 2014.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente



I Componenti

